

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39 DEL 05/10/2023

Oggetto: Liquidazione compensi in ordinanza Corte di Cassazione n. 25223/20, ricorso R.N.G. 379/2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "Ambiente Reale" ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;

Visto:

- il decreto sindacale n. 15 del 24.07.2023, di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale "Ambiente Reale", società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Boscoreale è socio unico;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto del comma 16 dell'art. 1;
- i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare gli artt. 2 bis e 23;
- il disposto dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRESO ATTO che:

- con Determina n. 7 del 16.02.2015, a firma dell'allora Direttore Generale pro-tempore Dott.ssa Anna Improta, veniva conferito mandato legale ai professionisti avv. Raffaele Manfredi e Giovanbattista Iazeolla, in nome e per conto dell'Azienda Speciale nel ricorso notificato dai sig.ri Malesci Raffaele ed altri, stabilendo un compenso professionale di € 8.000 al netto di IVA e c.p.a.;
- i professionisti su indicati, hanno patrocinato un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione nell'interesse dell'Azienda Speciale Ambiente Reale recante N.R.G. 379/2015;
- il giudizio si è concluso positivamente per l'Azienda Speciale, con Ord. n. 25223/2020, nella quale è disposta la condanna al pagamento di una somma di € 8.372,00, comprensivo di spese generali e previdenza forense, a favore dell'Azienda, a titolo di spese legali;

- con pec del 10 febbraio 2021 l'avv. Iazeolla chiedeva il pagamento degli onorari al legale rapp.te p.t. dell'Azienda Speciale, corrispondenti a quanto liquidato nell'Ordinanza della Suprema Corte, ed in misura inferiore a quanto stabilito dalla determina d'incarico. A tale richiesta non veniva dato seguito alcuno da parte dell'Azienda;
- l'avv. Iazeolla, in data 26 febbraio 2021, costituiva formalmente in mora l'Azienda, per il pagamento degli onorari citati. A tale, ulteriore, richiesta il legale rappresentante dell'Azienda non riteneva neppure di dover rispondere, né ha preso alcuna iniziativa per il pagamento delle predette spettanze professionali;
- nel mese di settembre 2022 e poi ancora nel mese di ottobre 2022, i professionisti succitati, congiuntamente, inviavano al Comune di Boscoreale un'informativa, nel tentativo di addivenire ad una soluzione concordata della vicenda.

RILEVATA pertanto la legittimità della richiesta, avendo svolto il compito affidato, come da sentenze ed atti acquisiti agli atti dell'Azienda Speciale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare**, gli avv. Giovanbattista Iazeolla e Raffaele Manfrellotti, per le attività in parola l'importo di € **8.372,00**, comprensivo di spese generali e previdenza forense a titolo di compensi liquidati in ordinanza Corte di Cassazione n. 25223/20, ricorso R.N.G. 379/2015;
3. **di dare atto**, che la fattura è esente iva e ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo art. 1 commi 54-89 e 67 legge 190/2014 e pertanto non verrà applicato lo split payment;
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di precisare** che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della Tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
9. **di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, la pubblicazione sul sito web istituzionale

Boscoreale lì 05 ottobre 2023

Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Perna